

SUHINDOL

VGKNP

AKT 3A UTVARZHDAVAM R.D. 18-15 4 LUGLIO 2005
AKT 3A UTVARZHDAVAM R.D. 09 50 26 GENNAIO 2007

Vino a Denominazione di origine controllata e garantita "SUHINDOL"
Vino Garantirano e Kontroliran Naimenovanie za Proizkhod "SUHINDOL"

Sulla base degli articoli n. 51 comma 1 en. 50 del decreto per le condizioni a cui devono rispondere i vini di qualità prodotti in regioni determinate e le linee per ottenere il loro riconoscimento, (decreto 31 del 14 Aprile 2000, modificato dai decreti 82 del 25 Settembre 2001, 8 del 22 Gennaio 2002, 31 del 4 Aprile 2003, 23 del 18 Marzo 2005 e 78 del 30 Settembre 2005) e il parere favorevole della Commissione per i Vini di Qualità, come da protocollo n. 9 del 3/06/2005

DISPONE

La denominazione di origine controllata e garantita "SUHINDOL" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "SUHINDOL" comprende l'area idonea alla coltura della vite dei comuni di:

Pavlikeni:

villaggio di Dimča, Byala Cherkva;

Suhindol:

villaggi di: Byala Reka, Suhindol, Gorsko Kalugerovo, Gorsko Kosovo, Koevtsi;

in provincia di Veliko Tarnovo;

Nikopol:

villaggio di Lozitsa;

in provincia di Pleven.

Con esclusione dei terreni vitati inclusi nelle zone di produzione dei vini **GKNP Paulikeni e Lozitsa**

I vini a **GKNP "SUHINDOL"** devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vini rossi e rosati

Cabernet Sauvignon, Merlot, Gamza.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a **GKNP "SUHINDOL"** devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare:

forma di allevamento:

Moser, Alberello, spalliera semplice o doppia;

potatura:

corta o mista con una carica massima di 54 gemme per ceppo di vite;

Impianto:

distanza tra i filari da 2,00 a 3,40 metri;

distanza sulla fila da 1,00 a 1,50 metri;

densità d'impianto: 4.500 ceppi/ettaro;

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:

9,00 tonnellate/ettaro

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a **GKNP "SUHINDOL"** devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

vini rossi: 11,50% vol.;
vini rosati: 10,50% vol.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al:

vini rossi 65%
vini rosati: 60%

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni delimitati per la produzione delle uve..

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.

E' obbligatorio un invecchiamento in botti di rovere per un minimo di 12 mesi.

I vini a **GKNP "SUHINDOL"** all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche specifiche chimico-fisiche ed organolettiche, secondo le applicazioni dell'ordinanza sulle condizioni che devono rispondere i vini di qualità prodotti in regioni determinate e le norme di classificazione ed approvazione della Commissione di controllo.